



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Disposizione Organizzativa n. 01/2019 del 14 ottobre 2019

Oggetto: Iter per la richiesta di rilascio del parere sulla classificazione di arma sportiva da parte del BNP

Il Segretario Generale

VISTO il D.P.R. n. 90/2010 del 09/10/2010 e lo Statuto UITA approvato con DM del 28/02/2018;

TENUTO CONTO del Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportive della UITA adottato con delibera del Commissario Straordinario n.96/18 del 25/09/2018 per la regolamentazione dell'attività di classificazione delle armi ad uso sportivo;

CONSIDERATO che nel suddetto Regolamento è previsto che le attività di Federazione Sportiva Nazionale, tra cui rientrano anche quelle di cui al 2 comma della legge n.85 del 1986 di rilascio dei pareri sulle richieste avanzate dal Banco Nazionale Di Prova (BNP), siano affidate ad una apposita Commissione esterna e riferite al sistema di programmazione e controllo adottato nell'Ente e che i connessi costi vengano previsti nel budget;

RAVVISATA la necessità di regolamentare integralmente l'iter per l'inoltro alla UITA della domanda di rilascio dei pareri da parte del BNP;

CONSIDERATI gli articoli 37 e 38 dello Statuto UITA che prevedono che l'unica figura dirigenziale responsabile è il Segretario Generale;

dispone

che, a far tempo dalla data odierna, la richiesta di rilascio dei pareri sulla classificazione delle armi ad uso sportivo di cui alla legge n.85/86 sia organizzata ed effettuata come a seguire:

- 1) la richiesta di classificazione dovrà essere effettuata tramite PEC utilizzando il modello allegato A) esclusivamente all'Ufficio di Segreteria Generale da parte del BNP, con puntuale indicazione dei codici delle richieste e le relative date;
- 2) l'Ufficio di Segreteria Generale effettua le verifiche sulla possibilità di dar corso alla richiesta di rilascio del parere sulla base della corretta e completa compilazione della domanda;
- 3) l'Ufficio di Segreteria Generale sottopone le risultanze delle verifiche effettuate al Segretario Generale;
- 4) il Segretario Generale decide se dar corso o meno alla richiesta, disponendo in caso di accoglimento l'autorizzazione alla conseguente convocazione della Commissione;
- 5) una volta autorizzata e convocata come sopra indicato, la Commissione deve riunirsi entro i 10 giorni successivi. La mancata riunione è possibile solo per cause eccezionali, che comunque devono essere tempestivamente comunicate al Segretario Generale per verificare la possibilità di fissare una diversa data per la riunione ove questa sia possibile;
- 6) il Segretario Generale valuta se posticipare la data della riunione e, in caso di valutazione positiva, riparte l'iter descritto sopra sub 4).

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti